



CERTIFICATO N. IT08/0348

azienda
territoriale
arezzo
mobilità

A.T.A.M. S.p.A.
Loc. Case Nuove di Ceciliano, 49/5
52100 Arezzo
Tel. 0575 984520
Fax 0575 381012
e-mail: atam@atamarezzo.it
www.atamarezzo.it

Prot: 128
Data: 17 MAG. 2018

Spett.le
REV SRL
Via E. Mattei, 19
52100 AREZZO

Oggetto: Procedura negoziata, ex art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/16 per l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi elettrici, mediante stipula di Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs 50/16 - CIG: Z6A23892A5

Premesso che:

- è necessario provvedere all'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria dei mezzi elettrici di proprietà del Comune di Arezzo e concessi in usufrutto ad ATAM SpA con atto del 24.04.15 e adibiti al servizio di Car Sharing per il periodo di 2 anni;
- non potendo stimare a priori l'entità effettiva degli interventi in oggetto è stato individuato nell'**accordo quadro**, così come definito dall'art. 54 del D.Lgs 50/16, la modalità contrattuale più idonea per il suo affidamento;
- l'importo stimato dell'affidamento è ampiamente sotto la soglia di cui all'art. 36 co. 2 lett. a), tale da consentire l'affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;
- visto il valore stimato dell'appalto si ritiene conveniente per la Società procedere alla stipula di un accordo quadro concluso con un solo operatore economico ai sensi dell'art. 54 co. 3 del D.Lgs 50/16;
- con tale accordo vengono pattuite le condizioni generali di futuri contratti applicativi inerenti gli interventi di manutenzione sui mezzi Renault Twizy e Kangoo che di volta in volta si renderanno necessari con esclusione delle batterie di trazione.

Si affida, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.Lgs 50/16, a Codesta Spett.le Ditta l'Accordo Quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sui mezzi elettrici Renault Twizy e Kangoo, per il periodo di 2 anni, alle condizioni di seguito descritte.

OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

Il presente affidamento ha per oggetto la stipula di un accordo quadro per il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria sui mezzi elettrici Renault Twizy e Kangoo per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla trasmissione della presente tramite PEC.

Con il termine di accordo quadro (art. 54 del D.Lgs 50/2016) si intende l'accordo con il quale sono pattuite, in via preventiva, le condizioni generali per eventuali futuri contratti applicativi. I singoli contratti applicativi, generati dall'accordo quadro, avranno la forma di semplice "ordinativo" – trasmesso tramite mail o telefonicamente.

L'accordo quadro non costituisce alcun impegno da parte di ATAM SpA alla richiesta dei servizi oggetto dello stesso e pertanto l'affidatario non ha diritto ad avanzare pretese qualora non si proceda alla sottoscrizione di contratti applicativi che nel loro insieme raggiungano l'importo totale stimato.

Nell'eventualità che ci fosse la necessità di acquistare servizi o prodotti non compreso nell'elenco allegato alla presente, l'Affidatario dovrà comunque applicare al prezzo del proprio listino relativo alla fornitura richiesta, il medesimo ribasso inizialmente offerto. La diversa ripartizione e le quantità di ciascuna tipologia sarà dunque oggetto di definizione nell'ambito del singolo ordine specifico.

Nel formulare l'offerta, l'Affidatario ha dichiarato di aver accertato l'esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei prodotti richiesti, di aver valutato tutte le circostanze generali, particolari o locali che possono influire sulla determinazione del ribasso offerto.

Sono da intendersi incluse nelle condizioni contrattuali le spese di imballo, trasporto, scarico per le quali nessun aggravio potrà essere addebitato alla stazione appaltante.

IMPORTO DELL'ACCORDO QUADRO E PAGAMENTI

Con il presente accordo vengono pattuite le seguenti condizioni economiche:

- costo manodopera € 38,00/ora oltre Iva;
- sconto 25% sulle batterie dei servizi;
- sconto 10% su tutti gli altri ricambi.

Il valore dell'appalto è stimato in complessivi € 9.000,00 oltre Iva in base ai dati storici in possesso di ATAM riferiti all'anno 2017.

Ai sensi dell'art. 26 comma 3 bis del D.Lgs 81/08 e s.m. non è necessario procedere alla redazione del DUVRI.

Per ogni singolo "ordinativo" derivato dall'accordo quadro, i pagamenti verranno effettuati in un'unica soluzione, previa verifica della regolarità dell'esecuzione da parte Responsabile del Procedimento, a seguito di presentazione di regolare fattura. Le fatture saranno liquidate con provvedimento dell'Amministratore Unico, previa verifica del DURC, entro 60 giorni dal ricevimento.

Le fatture dovranno riportare l'indicazione del Codice Identificativo Gara (CIG).

In applicazione dell'art. 1 comma 1-quater del DL 50/17 per le fatture d'acquisto emesse nei confronti di ATAM SpA dal 1° luglio 2017 al 30 giugno 2020 sarà obbligatorio applicare il meccanismo dello "split payment" o "scissione dei pagamenti".

DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

L'accordo quadro avrà durata di 2 anni decorrenti dalla presente comunicazione, indipendentemente dal fatto che l'importo contrattuale non venga raggiunto in tale termine e salvo, invece, che l'importo venga raggiunto in un termine inferiore.

E' escluso il rinnovo tacito del contratto.

Ai sensi dell'art. 105, 1° comma, del D.Lgs 50/16, il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

MODALITÀ DI ESECUZIONE

L'esecuzione dei servizi in oggetto avverrà più volte nell'arco dell'anno, secondo le specifiche esigenze e necessità di ATAM, direttamente presso l'officina dell'Appaltatore.

In caso di specifiche necessità, legate all'impossibilità di portare i mezzi presso l'officina dell'Appaltatore, potranno essere eccezionalmente concordate modalità differenti.

RECESSO E RISOLUZIONE

ATAM si riserva la facoltà di recedere dal contratto in ogni momento, mediante lettera raccomandata o PEC. In tal caso spetterà all'appaltatore il pagamento delle fatture relative a prestazioni regolarmente eseguite. Trattandosi di accordo quadro, non trovano applicazione le previsioni circa le forniture non eseguite (in quanto non ordinate) di cui all'art. 109 del D.Lgs 50/2016.

Oltre ai casi di risoluzione di cui all'art. 108 cc. 1 e 2, ATAM ha la facoltà di risolvere il presente contratto in caso di grave inadempimento dell'Affidatario. In merito si richiamano le previsioni ed il procedimento di cui al citato articolo 108 c. 3 e ss. del D.Lgs 50/2016, nonché l'art. 1456 del Codice Civile. In caso di frode, cessazione del contratto, subappalto non autorizzato ovvero oltre i limiti di legge, il contratto si intenderà risolto di diritto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C, salvo il diritto di ATAM di richiedere all'Affidatario il risarcimento dei danni subiti. E' sempre facoltà di ATAM non avvalersi della clausola risolutiva espressa e di agire per il corretto adempimento del contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Affidatario non potrà avanzare diritti di sorta per l'affidamento delle prestazioni ad altra impresa e dovrà rispondere dei danni derivanti dalla risoluzione.

Altre clausole risolutive espresse:

- per il mancato rispetto della normativa in materia ambientale;
- per il mancato rispetto della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.;
- per il caso in cui l'appaltatore risulti destinatario di una sopraggiunta comunicazione/informazione antimafia interdittiva, nonché per l'ipotesi di mancato rispetto dell'obbligo di denunciare i reati subiti direttamente o dai propri familiari e/o collaboratori.

ALTRE INFORMAZIONI

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Rag. Paolo Scicolone, Responsabile Area Amministrativa di ATAM SpA: tel. 0575/984520 – paolo.scicolone@atamarezzo.it.

E' esclusa la competenza arbitrale e per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Arezzo.

Tutte le spese, che dovessero sorgere, relativamente al presente atto restano a totale carico dell'Affidatario, senza diritto di rivalsa.

Per tutto quanto non specificatamente previsto nel presente atto e negli altri atti della procedura, si fa riferimento al D.Lgs 50/16, D.Lgs 81/08, DPR 207/10 per la parte transitoriamente in vigore.

I dati, gli elementi ed ogni informazione acquisita saranno utilizzati da ATAM SpA esclusivamente ai fini della procedura in oggetto, garantendo l'assoluta sicurezza e riservatezza, anche in sede di trattamento dati con sistemi automatici e manuali.

La presente vale come stipula contrattuale ai sensi dell'art. 32 co. 14 del d.lgs. 50/2016.

Distinti saluti.

L'Amministratore Unico
Bernardo Menzini

